



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 20 Reg. Del.

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2021 – CONFERMA.

L'anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di luglio alle ore 18:15 nei locali della Biblioteca comunale, siti in via P. Galluppi, nel rispetto delle regole precauzionali dettate dalla legge e dall'emergenza COVID-19, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti i sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres	Ass.
Maurizio De Nisi	SI		Veronica Gugliotta		SI
Anna Bartucca	SI		Giuseppe Pellegrino	SI	
Antonio Carchedi	SI		Concetta Maria Raimondi	SI	
Bruno Giovanni Caruso	SI		Anna Lisa Rondinelli	SI	
Tommasino Diaco	SI		Francesco Rondinelli	SI	
Rosalba Galati	SI		Francesco Zoccali		SI
Francesco Gugliotta	SI				
Presenti n. 11 - Assenti n. 2					

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4°, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Carmen Longo.

Presiede il Presidente Sig. Tommasino Diaco il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a prendere in esame l'argomento in oggetto indicato. La seduta è pubblica con ingresso contingentato.

Alle ore 18,16 entra in aula il Consigliere Comunale Francesco Zoccali, quindi i presenti sono n. 12.

Relaziona il Vicesindaco Anna Bartucca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.09.2020 ad oggetto: "Conferma tariffe Addizionale Comunale IRPEF";

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura di 0,6 punti percentuali;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto

articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Rilevato, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021-2023, confermare l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo le aliquote nella misura di 0,8 punti percentuali;

Dato atto che le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente e che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 è stato differito al 31 MAGGIO 2021 ed al 31 LUGLIO 2021 per i Comuni che hanno beneficiato dell'anticipazione di liquidità;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Sentiti gli interventi sopra riportati;

Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: n. 12; Voti Favorevoli: n. 8; Voti Contrari: n. ==; Astenuti: n. 4 (Pellegrino, Raimondi, Francesco Rondinelli, Carchedi);

D E L I B E R A

- 1. Di prendere atto** per le motivazioni esposte in premessa in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, della conferma delle addizionali comunali all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali;
- 2. Di dare atto** che non è prevista ipotesi di esenzione e pertanto sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto tutte le persone fisiche titolari di reddito;
- 3. Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
- 4. Di pubblicare** la presente deliberazione all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
- 5. Di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

REGOLARITÀ TECNICA

In relazione alla presente proposta di deliberazione, si formula il seguente parere.

- ☒ *Favorevole*
- ☐ *Contrario (vedi annotazioni)*
- ☐ *Condizionato (vedi annotazioni)*
- ☐ *Irrilevante ai fini tecnici*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pasquale Majolo

REGOLARITÀ CONTABILE

In relazione alla presente proposta di deliberazione formula il seguente parere contabile:

- ☒ *Favorevole*
- ☐ *Contrario (vedi annotazioni)*
- ☐ *Condizionato (vedi annotazioni)*
- ☐ *Irrilevante ai fini contabili*

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Bruno Iorfida

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Tommasino Diaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen Longo

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì 23.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen Longo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.
- ☒ Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.

Filadelfia, 23.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen Longo